



I PRODUTTORI DI FIORI RECISI E I COMMERCianti DI FIORI SONO ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DEL NUOVO REGOLAMENTO?

No non sono esclusi. Il regolamento si applica a tutte le piante così come definite all'art.2, comma 1 del regolamento (UE) 2016/2031.

“Piante: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:

a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto; b) frutti, in senso botanico; c) ortaggi; d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni; e) parti aeree, fusti, stoloni epigei; f) fiori recisi; g) rami con o senza foglie; h) alberi tagliati con foglie; i) foglie, fogliame; j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato; k) polline vivo e spore; l) gemme, occhi, talee, marze, innesti”



UN OPERATORE PROFESSIONALE CHE RIENTRA IN UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 65 DEL REGOLAMENTO UE 2016/2031, CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO E CON UNA SEDE OPERATIVA O FILIALE IN ITALIA, DEVE ISCRIVERSI NELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE O IN ITALIA?

Pur trovandosi la sede legale in un altro Stato membro, se una più filiali svolgono individualmente le attività di cui all'art.65 del regolamento 2016/2031, quindi importano piante o rilasciano passaporti delle piante o richiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati, o richiedono l'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 96 e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 97 del regolamento, allora ciascuna filiale deve registrarsi nel paese membro in cui opera, in modo tale da rendere possibili e efficaci i controlli ufficiali dovuti. Pertanto sì, la sede operativa deve iscriversi in Italia.



IL CONCETTO DI UTILIZZATORE FINALE COME VIENE DEFINITO, SI APPLICA A CONDOMINI, ALBERGHI, ECC.?

L'utilizzatore finale è definito dall'articolo 2 del regolamento 2016/2031 come *“la persona, che non agendo per fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”*.

In occasione di un recente confronto con la Commissione europea è stata confermata l'estensione di tale definizione a tutte le persone sia fisiche che giuridiche, pertanto rientrano in tale descrizione i privati cittadini, gli hotel, i comuni, i condomini, ecc.



QUALI SONO I CASI IN CUI UN OPERATORE PROFESSIONALE PUÒ EVITARE DI INSERIRE IL CODICE DI TRACCIABILITÀ (LETTERA C DEL PASSAPORTO)?

Ogni passaggio commerciale deve essere effettuato accompagnato dal passaporto delle piante, ad eccezione della vendita diretta ad un utilizzatore finale. Il passaporto delle piante deve contenere tutti gli elementi di cui all'allegato VII, parte A del Reg. 2016/2031 e del Reg. 2017/2313. In deroga a tali disposizioni il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni (art.83.2 del Reg. 2016/2031):

- a) sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;
 - b) non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo
- La commissione europea sta predisponendo il regolamento applicativo per identificare i tipi e le specie di piante da impianto ai quali tale esenzione non si applica.



E' POSSIBILE NON EMETTERE IL PASSAPORTO SE SI RIVENDONO UNITÀ CON IL PASSAPORTO DI UN OPERATORE PROFESSIONALE SENZA CHE VI SIA NESSUN TIPO DI MANIPOLAZIONE O PERICOLO DI CONTAMINAZIONE?

Un operatore autorizzato che ha ricevuto un'unità di vendita per la quale accompagnata da un passaporto delle piante può commercializzarla con lo stesso passaporto se lo status fitosanitario non viene alterato e se l'unità di vendita in questione non necessita di divisione in due o più nuove unità.

Qualora l'operatore autorizzato responsabile emetta nuovi passaporti delle piante, che andranno a sostituire il precedente, tale operatore conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.



QUALE TIPO DI FORMAZIONE È PREVISTA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PASSAPORTO? L'OPERATORE DEVE AVERE QUALCHE TIPO DI COMPETENZA SPECIFICA? SE SÌ SONO PREVISTE DEI TEMPI DI ADEGUAMENTO?

Per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante l'OP deve soddisfare le condizioni di cui all'art.89 del regolamento (UE) 2016/2031.

Con il regolamento delegato 2019/827, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2020, sono stati stabiliti i criteri per garantire che gli operatori professionali possiedano la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi.



COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?

I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione della denominazione botanica della specie o del *taxon* in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà. Recenti interpretazioni del concetto di *taxon* (es. Ordine) da parte di alcuni Stati membri sono state sottoposte all'attenzione della Commissione UE che le ha definite troppo estensive, evidenziando la necessità di indicare il livello più basso possibile (specie). La Commissione sta predisponendo una modifica legislativa al riguardo.



18. I “GIARDINIERI NON PROFESSIONISTI” SONO ESCLUSI DALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Sì, sono esclusi. In qualità di utenti finali possono ricevere piante accompagnate dal passaporto delle piante (ad es. apposto alla pianta etichettata singolarmente), ma il fornitore non ha l'obbligo di emettere un Passaporto delle Piante per loro.

Ci sono 2 eccezioni:

- qualora l'utente finale si trovi in una zona protetta ZP (si vedano gli specifici allegati di cui al regolamento (UE) 2019/2072) avrà bisogno del Passaporto delle Piante ZP;
- le piante ricevute tramite vendite a distanza (si veda la definizione di cui alla FAQ. n.80) dovranno essere accompagnate da un Passaporto delle Piante (PP o ZP).



CI SARÀ UN REGISTRO DEL PASSAPORTO? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME ELENCHIAMO I PASSAPORTI?

No. Il registro dei passaporti delle piante non è più richiesto dal nuovo regime fitosanitario perché l'operatore professionale deve garantire, per ogni singolo passaporto, la tracciabilità mediante la registrazione dei dati di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2016/2031. L'operatore autorizzato sceglie a propria discrezione la modalità di conservazione dei dati registrati che devono essere mantenuti per almeno tre anni. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per l'identificazione della singola unità di vendita.



23. ANCHE AGLI ACQUIRENTI SARÀ RICHIESTO DI CONSERVARE I DATI DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?

È un obbligo degli Operatori professionali e degli Operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante assicurare la registrazione di tutti i dati pertinenti il passaporto delle piante. Non è invece un obbligo per l'utilizzatore finale definito come la “persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale.



MANUTENTORI DEL VERDE: DEVONO ISCRIVERSI AL RUOP E RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

L'articolo 65, comma 1, del Regolamento 2016/2031, indica, come noto, le categorie di operatori professionali che devono obbligatoriamente iscriversi al Registro degli Operatori professionali (RUOP).

Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde, definita dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, **non sono soggetti all'iscrizione al RUOP qualora non svolgano altre attività connesse alla cessione a vario titolo di piante e di materiali di moltiplicazione.**

Tuttavia in considerazione del fatto che spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione e in considerazione del concetto di utilizzatore finale richiamato al paragrafo precedente, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle tipologie più diffuse di attività, che si riportano di seguito.

Manutentore e costruttore del verde, azienda artigiana senza terra:

Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini acquistando il materiale vegetale presso aziende florovivaistiche agricole e, non commercializzando, mette a dimora le piante, arbusti ecc., attraverso attività di servizi, ad un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica).

Non necessita di iscrizione al RUOP

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:

Il produttore agricoltore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc., presso un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica), non in zona protetta (ZP) e non tramite contratti a distanza.

Non necessita di iscrizione al RUOP

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:

Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini, utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mettendo a dimora le piante, arbusti ecc., per un soggetto fisico e giuridico utilizzatore finale e, inoltre, vende il proprio materiale vegetale oltre sia ad utilizzatori finali (persona fisica e giuridica) sia ad operatori professionali.

Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del Passaporto delle piante agli Operatori professionali

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa in zona protetta (ZP):

Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante, arbusti ecc., presso un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente a utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) ma in zona protetta (ZP).

Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del Passaporto delle piante

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:

Produttore agricoltore che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mettendo a dimora le piante, arbusti ecc., presso l'utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente a utilizzatore finale (persona fisica e giuridica), non in zona protetta, anche attraverso vendita a distanza.

Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del Passaporto delle Piante

Si richiama infine che, i manutentori del verde, già iscritti per altre attività al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono transitati d'ufficio nel nuovo RUOP in quanto svolgono le attività ricadenti in una delle categorie previste dal suddetto articolo 65.



COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA?

Come noto, le disposizioni del regolamento 2016/2031 ed in particolare l'articoli 65, punto 3 e l'articolo 81, punto a, concernenti rispettivamente l'iscrizione al RUOP e l'esenzione dal passaporto delle piante, richiamano il concetto di contratto a distanza.

Al riguardo si precisa che per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell'acquirente e perfezionato mediante l'uso di mezzi di comunicazione a distanza (quali internet, fax, telefono, negozi on line, social network ecc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale, mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l'acquirente o presso punti di ritiro (ad esempio Amazon Hub).

Pertanto, non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso la sede del venditore.